



Petizione al Parlamento Europeo

**Regione Campania e Governo italiano
attuino la direttiva UE 689/20
per risolvere le zoonosi bufaline e bovine**

Allegati di approfondimento

- 1)** Ordinanza del Consiglio di Stato (presieduto dall'O.nle Franco Frattini) tratta dal sito www.giustizia-amministrativa.it
- 2)** Lettera ufficiale di risposta con i dati forniti dalla ASL di Caserta su richiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere comprensiva delle tabelle che documentano il rapporto fra gli abbattimenti per Brucellosi e TBC e i casi realmente riscontrati alle analisi post mortem
- 3)** Intervista al Prof. Vincenzo Caporale dal titolo «Abbattimenti sconcertanti sul piano scientifico»

Publicato il 13/12/2021

N. 06625/2021 REG.PROV.CAU.
N. 09524/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9524 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato **Claudio Sgambato**, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, A.S.L. Caserta, Izsm, Ministero della Salute, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 05979/2021, resa tra le parti

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2021 il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come da verbale di udienza;

Premesso che l'odierno appellante adiva questo Giudice per chiedere la riforma della ordinanza pronunciata in primo grado con la quale era stata rigettata l'istanza di annullamento dei provvedimenti mediante i quali l'amministrazione competente aveva ordinato l'abbattimento di 78 capi bufalini;

Rilevato che il Tribunale amministrativo regionale rigettava il ricorso tra l'altro in considerazione del fatto che, *“sotto il profilo del periculum, nella comparazione degli opposti interessi e in virtù del principio di precauzione, l'interesse economico della parte ricorrente deve considerarsi recessivo rispetto al preminente interesse pubblico al contenimento del contagio e all'eradicazione della brucellosi?”*;

Considerato che la sovraindicata motivazione merita riforma in quanto il benessere degli animali costituisce diritto fondamentale, protetto sia a livello nazionale sia eurounitario ove, in particolare, è inteso come un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione, venendo in rilievo, tra gli altri, i considerando n.n. 2 e 4 del regolamento n. 1099/2009, secondo i quali *“(...) È opportuno che gli operatori o il personale addetto all'abbattimento adottino i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo l'ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di macellazione o abbattimento, tenendo conto delle migliori pratiche nel settore e dei metodi consentiti dal presente regolamento (...)”* e *“ Il benessere animale è un valore condiviso [nell'Unione europea] sancito dal protocollo n. 33 sulla protezione ed il benessere degli animali allegato al trattato [CE]. La protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento è una questione di interesse pubblico”* (cfr., da ultimo, Corte di Giustizia, sentenza 17 novembre 2020 resa nella causa C 336/19);

Considerato altresì che non sfugge a questo Giudice la costante giurisprudenza, resa a livello nazionale e sovranazionale, in materia di

principio di precauzione volto a proteggere e garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica;

Ritenuto che il principio di precauzione esiga il compimento di un giudizio di proporzionalità tra il fine perseguito (la protezione della salute umana) e il mezzo impiegato (la soppressione della vita dell'animale) e che da tale valutazione debba necessariamente trascendere il profilo dell'interesse economico della parte ricorrente;

Considerato, infatti, che nelle fattispecie di cui trattasi, il giudizio non può essere improntato a prospettive meramente patrimonialistiche che sacrificino senza adeguata ponderazione - ispirata a rigorosa valutazione del principio di precauzione - il valore della vita degli animali;

Ritenuto altresì che, nel bilanciamento tra il diritto al benessere dell'animale - da intendersi come valore fondamentale *in re ipsa* - e il bene supremo della salute pubblica, nel caso di specie, il ricorso debba essere accolto in quanto non risulta adeguatamente valutata ed istruita la possibilità di salvaguardare la salute pubblica mediante misure rispettose del principio di precauzione e tuttavia diverse dall'abbattimento degli animali;

Considerato che, nel caso di specie, l'appellante continuerà a mantenere l'isolamento dei capi in questione fatte salve le ulteriori misure che le Autorità sanitarie eventualmente prescriveranno per evitare il diffondersi di eventuali malattie;

Ritenuto che, per la particolarità delle questioni trattate, le spese della presente fase cautelare debbano essere compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 9524/2021) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Compensa le spese del grado cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Antonio Massimo Marra

IL PRESIDENTE
Michele Corradino

IL SEGRETARIO

| | |
|---|---|
|  | <p>Regione Campania - ASL Caserta Direttore Generale (Dr. Ferdinando Russo)</p> |
| <p>Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta</p> | |

Allo Studio Legale Avv. Vincenzo Scolastico
vincenzo.scolastico@ordineavvocatisv.it

E p.c.

Asl CE Prot. n. 1300056/SVET A del 01-12-2021



RICHIESTA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL FINE D...

Alla Procura della Repubblica di S. Maria C.V.
(c.a. Sost. Proc. Dott. Armando Bosso - Proc. Pen. 7524/21/44)
depositoattipenali@procura.santamariacapuavetere@giustizia.it

Al NAS Carabinieri di Caserta
(c.a. S. ten. Giuseppe Di Vico)
sce41664@pec.carabinieri.it


Oggetto : Richiesta documentazione necessaria al fine dello svolgimento dell'attività investigativa nell'ambito del procedimento penale n. 7524/2021, Registro ignoti, pendente presso la Procura della repubblica di S. Maria C.V. IV invio.

Si fa riferimento e seguito alle precedenti note prot. 1208215/SVET A del 14/09/2021, prot. 1210824/SVET A del 16/09/2021, prot. 1223575/SVET A del 29/09/2021 e si trasmettono in allegato le tabelle inviate da codesto Studio per i dati Brucellosi e Tubercolosi, compilate nelle parti per le quali è stato possibile il riscontro.

Si resta in attesa di riscontro alla precedente nota prot. 1232804/SVET A del 07/10/2021, che ad ogni buon fine si allega.

Saluti.

Il Direttore del Servizio Veterinario Sanità Animale
dott. Carlo FERRARA



Il Direttore Generale
dott. Ferdinando RUSSO



PROFILASSI DELLA BRUCELLOSI NEGLI ALLEVAMENTI BUFALINI

PROVINCIA CASERTA

| ANNO | NUMERO TOTALE ALLEVAMENTI PRESENTI | NUMERO TOTALE ALLEVAMENTI CONTROLLATI AZIENDE | NUMERO TOTALE ALLEVAMENTI DICHIARATI INFETTI AZIENDE | NUMERO TOTALE ALLEVAMENTI DICHIARATI INFETTI DA CUI SONO STATE ISOLATE BRUCELLE SPP. | NUMERO TOTALE ANIMALI PRESENTI | NUMERO TOTALE ANIMALI SOGGETTI A CONTROLLO | NUMERO ANIMALI CONTROLLATI | NUMERO ANIMALI DICHIARATI INFETTI | NUMERO ANIMALI DICHIARATI INFETTI ABBATTUTI O MACELLATI | NUMERO TOTALE ANIMALI MACELLATI | NUMERO ANIMALI MACELLATI ESAMINATI BATTERIOLOGICAMENTE | NUMERO ANIMALI CON LESIONI RICONTRATE POST MORTEM ASCRIBIBILI A INFEZIONE BRUCELLARE | NUMERO ANIMALI DA CUI SONO STATE ISOLATE BRUCELLE SPP. |
|------|--|---|--|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|--|--|
| 2003 | NON RI LEVABILE DAI SISTEMI INFORMATIVI (SOLO DA 2008) | | | | | | | | | | | | |
| 2007 | v | v | | v | v | v | | v | | v | v | | |
| 2011 | 1065 | 895 | 91 | | 17903 | 157036 | 157036 | 4376 | 4376 | 5234 | 694 | ⊗ | 21 |
| 2012 | 1060 | 889 | 69 | | 184318 | 170106 | 170106 | 2118 | 2118 | 3197 | 651 | ⊗ | 18 |
| 2013 | 1064 | 876 | 44 | | 189721 | 174606 | 174606 | 1859 | 1859 | 1859 | 317 | ⊗ | 11 |
| 2014 | 1026 | 854 | 44 | | 189064 | 179159 | 179159 | 2247 | 2246 | 3010 | 407 | ⊗ | 19 |
| 2015 | 985 | 817 | 28 | | 188119 | 179321 | 179321 | 1502 | 1494 | 2306 | 336 | ⊗ | 6 |
| 2016 | 965 | 787 | 32 | | 192800 | 180236 | 180236 | 2728 | 2719 | 3644 | 853 | ⊗ | 25 |
| 2017 | 952 | 771 | 40 | | 194710 | 172337 | 172337 | 3797 | 3797 | 4756 | 1260 | ⊗ | 83 |
| 2018 | 873 | 750 | 59 | | 190783 | 185758 | 185758 | 5727 | 5367 | 6500 | 888 | ⊗ | 39 |
| 2019 | 849 | 741 | 85 | | 188791 | 183390 | 183390 | 8766 | 8766 | 11722 | 1345 | ⊗ | 39 |
| 2020 | 799 | 715 | 106 | | 186958 | 179930 | 179930 | 11930 | 11610 | 14109 | 1481 | ⊗ | 16 |
| 2021 | 778 | 470 ^(*) | 92 | | 186522 | 159850 | 115908 | 5112 | 3838 | 4412 | 489 | ⊗ | 13 |

(*) AL 30/06/2021

PROFILASSI DELLA TUBERCOLOSI NEGLI ALLEVAMENTI BUFALINI

PROVINCIA CASERTA

| ANNO | NUMERO TOTALE ALLEVAMENTI PRESENTI | NUMERO TOTALE ALLEVAMENTI CONTROLLATI | NUMERO TOTALE ALLEVAMENTI DICHIARATI INFETTI | NUMERO TOTALE ALLEVAMENTI DICHIARATI INFETTI DA CUI SONO STATI ISOLATI BATTERI DEL COMPLESSO MYBACTERIUM TUBERCULOSIS | NUMERO TOTALE ANIMALI PRESENTI | NUMERO TOTALE ANIMALI SOGGETTI A CONTROLLO | NUMERO ANIMALI CONTROLLATI | NUMERO ANIMALI DICHIARATI INFETTI | NUMERO ANIMALI DICHIARATI INFETTI ABBATTUTI O MACELLATI | NUMERO TOTALE ANIMALI MACELLATI | NUMERO ANIMALI MACELLATI IN QUANTO POSITIVI ALLE PROVE IN VIVO ESAMINATE BATTERIOLOGICAMENTE | NUMERO DI ANIMALI ABBATTUTI IN QUANTO POSITIVI ALLE PROVE IN VIVO ANIMALI CON LESIONI RICONTRATE POST MORTEM ASCRIVIBILI A INFEZIONE DA COMPLESSO MYBACTERIUM TUBERCULOSIS | NUMERO ANIMALI ABBATTUTI IN QUANTO POSITIVI ALLE PROVE IN VIVO DA CUI SONO STATE ISOLATI BATTERI DEL COMPLESSO MYBACTERIUM TUBERCULOSIS |
|-------|------------------------------------|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|--|---|
| 2011 | 1065 | 895 | 5 | | 184976 | 175769 | 175769 | 169 | 169 | 632 | 585 | N.D. | 9 |
| 2012 | 1060 | 889 | 11 | | 193033 | 181487 | 181487 | 642 | 642 | 648 | 590 | N.D. | 13 |
| 2013 | 1064 | 882 | 23 | | 196100 | 187146 | 187146 | 517 | 517 | 595 | 571 | N.D. | 20 |
| 2014 | 1026 | 854 | 20 | | 200452 | 189624 | 189624 | 429 | 429 | 518 | 248 | N.D. | 12 |
| 2015 | 985 | 817 | 52 | | 201673 | 190676 | 190676 | 1302 | 1273 | 1350 | 741 | N.D. | 10 |
| 2016 | 965 | 788 | 21 | | 203535 | 191844 | 191844 | 259 | 259 | 383 | 255 | N.D. | 30 |
| 2017 | 952 | 766 | 46 | | 202562 | 193877 | 193877 | 704 | 704 | 704 | 1936 | N.D. | 73 |
| 2018 | 873 | 753 | 55 | | 208885 | 198994 | 198994 | 5831 | 5712 | 6448 | 9282 | N.D. | 106 |
| 2019 | 849 | 738 | 101 | | 207928 | 199772 | 199772 | 3773 | 3773 | 5220 | 10455 | N.D. | 95 |
| 2020 | 799 | 710 | 80 | | 205695 | 192634 | 192634 | 2859 | 2695 | 4373 | 8187 | N.D. | 30 |
| *2021 | 778 | 460* | 31 | | 152815 | 179277 | 179277 | 600 | 300 | 385 | N.D. | N.D. | N.D. |

* al 30/06/2021

Luigi

«Abbattimenti sconcertanti sul piano scientifico»: intervista al professor Vincenzo Caporale

Di **Antonio Casaccio** 08/10/2021

Per continuare a far luce sul dramma degli abbattimenti di capi bufalini, a causa della diffusione di brucellosi e tubercolosi, è necessario dar voce alla scienza e a farlo in queste pagine è probabilmente il massimo conoscitore della materia: il **Professor Vincenzo Pietro Caporale**. Già Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, ha ricoperto incarichi internazionali proprio sui temi della brucellosi e tubercolosi, contribuendo alla definizione di "caso" di infezione brucellare. Caporale è stato Professore di Malattie Infettive all'Università di Bologna, oltre ad aver fatto parte di commissioni di esperti per la Food and Agriculture Organization (FAO) e per la Commissione Europea. Inoltre, è stato Presidente della Commissione scientifica e di quella degli Standard dell'OIE (Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale) per 16 anni. Non uno sproloquio inutile, né un attestato di stima per il Professore, ma semplicemente un quadro per far comprendere il peso di un'illustre mente italiana che ha dedicato la sua intera vita allo studio di tali fenomeni.

Prima di passare all'analisi scientifica di ciò che sta avvenendo in Campania sui test diagnostici e la conferma della presenza di brucellosi in allevamenti bufalini, vorrei conoscere il suo parere su questa guerra tra allevatori e autorità. Un botta e risposta senza alcun confronto che, probabilmente, sta contribuendo allo sfascio della filiera. Che idea si è fatto?

«Il fatto è che si è creata una situazione di forte contenzioso fra gli allevatori e l'autorità competente che ha generato un clima pesante di sfiducia reciproca. Eradicare la brucellosi e la tubercolosi in queste condizioni diventa pressoché impossibile. Si tratterebbe di ribaltare il concetto secondo cui l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi sono una responsabilità dell'autorità competente da imporre agli allevatori. Tutti i Regolamenti comunitari sulla sicurezza alimentare da anni definiscono gli allevatori Operatori di Sicurezza Alimentare (OSA) e attribuiscono a loro la responsabilità della salute degli animali e dei loro prodotti. I più recenti Regolamenti comunitari sulla sanità degli animali fanno lo stesso. **Sono gli allevatori che devono operare per assicurare che i loro animali e i loro prodotti siano sani** e rispettino gli standard sanitari previsti dalla regolamentazione comunitaria. La responsabilità di porre in atto le misure di autocontrollo necessarie per

eradicare la tubercolosi e la brucellosi dagli allevamenti è loro e solo loro. L'autorità competente, da parte sua, ha il compito di vigilare che essi lo facciano nel migliore dei modi. **L'idea che le azioni operative spettino ai servizi veterinari delle ASL è obsoleta** e contraria all'impianto legislativo contemporaneo. Prima ci se ne renderà conto, prima si potrà pensare di risolvere il problema una volta per tutte, peraltro, insieme all'altro annoso e irrisolto problema della tracciabilità del latte. Quest'ultima, infatti, prima di essere una esigenza commerciale è un fondamentale requisito sanitario la cui responsabilità dovrebbe essere affidata agli allevatori e su cui i servizi veterinari dovrebbero vigilare con grande attenzione, se il concetto di controllo della filiera previsto dall'impianto legislativo della sicurezza alimentare della Unione Europea deve avere un senso».

Professor Caporale, qual è la verità scientifica sulla conferma della presenza della brucellosi in un allevamento bufalino?

«La diagnosi di una malattia infettiva degli animali domestici si basa sulla analisi degli elementi epidemiologici, clinici e anatomopatologici ed anche sugli eventuali rilievi di laboratorio, che caratterizzano "il caso/i casi". Il caso (o i casi) è considerato sempre un "caso sospetto" fino a quando non si è in grado di "confermare" l'effettiva esistenza dell'infezione negli animali sospetti. Solo la presenza di "casi confermati" consente di dichiarare l'esistenza di "un focolaio di malattia infettiva" e procedere con gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in tale situazione. Il rilievo di una o più positività a una prova diagnostica di tipo indiretto, quali quelle sierologiche o allergiche, **non permette di concludere che ci si trova di fronte a un "caso confermato"** di una malattia infettiva degli animali domestici, in assenza di sintomi clinici e/o lesioni anatomo-patologiche patognomoniche o di un collegamento epidemiologico a un "caso confermato". L'isolamento dell'agente eziologico è l'unico rilievo diagnostico di laboratorio che di per sé permetta di "confermare" l'esistenza di un caso di infezione. Tali assunti, oltre, ad essere conoscenze scientifiche elementari di infettivologia veterinaria, trovano ovvia e consequenziale conferma anche in tutta la normativa internazionale e comunitaria relativa al controllo delle malattie infettive animali, in generale, e delle brucellosi o della tubercolosi animale, in particolare».

Quali sono le prove dirette e indirette inerenti alla tubercolosi e come giudica l'utilizzo del test dell'IFN γ ?

«Le prove ufficiali per diagnosticare nel territorio dell'Unione Europea le infezioni dovute al complesso *Mycobacterium tuberculosis* nel bovino sono di tipo **diretto e indiretto** e, in particolare: le prove per la diagnosi diretta (si definisce diretta una prova diagnostica che mette in evidenza e identifica l'agente causale dell'infezione) per l'infezione da complesso del *Mycobacterium tuberculosis* si effettuano essenzialmente post-mortem e sono di tipo

colturale, microscopico e biomolecolare. Poi vi sono le prove per la diagnosi indiretta (si definisce indiretta una prova diagnostica che mette in evidenza la risposta immunitaria dell'ospite nei confronti di un determinato agente eziologico) che si effettuano in vivo, come ad esempio la prova intradermica della tubercolina singola e comparativa. Due cose si evincono con chiarezza dalla lettura del Documento Sanco/B3/R10/1999: La prova del IFN γ è una prova che: **non può essere sostitutiva** delle prove di intradermoreazione e va usata negli **allevamenti problema** (nei quali è **accertata la presenza** dell'infezione) per massimizzare il riconoscimento degli animali infetti. Non è una prova utilizzabile come prova di conferma dei risultati della intradermotubercolinizzazione».

Ma questa prova continua ad essere utilizzata, e ad avere gran rilevanza, nella nostra Regione. Cosa possiamo desumere da quel che ci ha detto circa l'IFN γ ?

«Le disposizioni contenute nel Piano straordinario per il controllo delle malattie infettive della Bufala Mediterranea italiana in Regione Campania, approvato con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 207 del 20 maggio 2019 non ottemperano ai Regolamenti dell'Unione Europea né per quanto attiene alle procedure diagnostiche previste dal Regolamento (CE) N. 1226/2002 della Commissione dell'8 luglio 2002 che modifica l'allegato B della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, nel Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo, in particolare, per quanto riguarda sia la validazione del kit diagnostico usato per la diagnosi in vivo della tubercolosi bufalina, né per il modo in cui è usato. Le procedure diagnostiche che fanno uso del Kit Bovigam per la diagnosi delle infezioni da Mycobacterium tuberculosis complex nella specie Bubalus bubalis non rispondono al dettato regolamentare dell'Unione Europea, pertanto, sono prive di legittimità giuridica, inoltre hanno un valore scientificamente adeguato».

A fronte di questa verità scientifica, qual è lo scenario attuale?

«In sostanza è a cominciare dal 2002 che l'Unione Europea riconosce che le norme dell'OIE sono un riferimento imprescindibile in materia di diagnosi della brucellosi animale e che qualunque "deviazione" deve avere una "base scientifica". Affermare oggi che un allevamento o meglio uno stabilimento – come prescrive la nuova regolamentazione europea – indenne da brucellosi con o senza vaccinazione, possa essere dichiarato "focolaio di brucellosi" in assenza di ciò che si definisce "un caso di infezione" (secondo la definizione di "caso di infezione" scientificamente e normativamente riconosciuta) **appare privo di qualsivoglia logica** e, comunque, non giustificabile scientificamente. La moltiplicazione delle norme e delle circolari delle varie autorità competenti, spesso scritte in modo alquanto convoluto, in Italia, può forse giustificare l'essere indotti in errore, ma affermare che in uno stabilimento indenne da brucellosi: "un bovino è da considerarsi

infetto da brucellosi quando tale risulti a seguito degli esami sierologici ufficiali” o che “La positività alle prove ufficiali (SAR e FDC, come da DM 651/94) è da sola sufficiente a supportare la diagnosi d’infezione e gli adempimenti di legge che ne derivano (abbattimento dell’animale)” non solo è **scientificamente ingiustificabile**, ma non è neppure conforme alle norme attualmente vigenti e riconosciute nell’Unione Europea e nel mondo».

Quindi i soli test diagnostici non bastano ad accertare un focolaio?

«In realtà, sia sul piano scientifico, sia sul piano normativo, l’isolamento di *Brucella* spp., è **l’unico mezzo inequivocabile che da solo permette di confermare la presenza di infezione brucellare in uno stabilimento indenne**. Un risultato positivo ad una prova sierologica, soprattutto, in stabilimenti indenni, infatti, permette di sospettare, ma non di confermare, la presenza di infezione brucellare se, contemporaneamente, non sono presenti segni clinici compatibili con la brucellosi e/o non è possibile dimostrare un collegamento epidemiologico con un altro caso di infezione dovuto a *Brucella* spp».

Lei ha affermato che i test diagnostici che stiamo eseguendo in Campania rientrano tra le prove indirette. Ci spiega cosa significa?

«L’uso delle prove indirette nel siero di sangue e nel latte, nell’attività di eradicazione dell’infezione da *Brucella* spp., è fondamentale, per permettere le indagini di massa necessarie per raggiungere l’obiettivo di risanare gli allevamenti dall’infezione. Sono anche fondamentali per risanare gli allevamenti in cui l’infezione sia stata confermata. Le eventuali positività riscontrate negli stabilimenti indenni, al contrario, permettono di sospettare, ma non sono di per sé sufficienti a confermare la presenza dell’infezione. La sensibilità (la capacità di una prova di identificare come positivo un individuo infetto, espressa, solitamente in % degli individui esaminati) e la specificità (la capacità della prova di identificare come negativo un individuo non infetto, espressa, solitamente come % degli individui esaminati) delle prove indirette si sono dimostrate adeguate, per raggiungere l’obiettivo del risanamento degli allevamenti e, quindi delle popolazioni animali di una zona – in Italia Provincia/Regione – o di un intero Paese. I risultati di una prova diagnostica, soprattutto nel caso di prove indirette – quelle che rilevano la risposta immunitaria dell’organismo nei confronti di un agente infettante – non sono mai “certi”, ma hanno sempre margini di errore. I risultati delle prove dirette – quelle che identificano l’agente di infezione o parte del suo materiale genetico, di contro, se positive, hanno margini di incertezza nulli, se sono negative, hanno anch’esse margini di incertezza spesso notevoli, ma, comunque, statisticamente prevedibili».

Qual è la normativa che esplicita quanto lei ha riferito?

«La normativa che attualmente regola le attività di eradicazione della brucellosi bovina e bufalina nell'Unione Europea, è contenuta nel Regolamento delegato (UE) 2020/689. Essa è informata ai principi soprariportati ed è conforme al Codice di sanità degli animali terrestri dell'Office International des Epizooties (OIE). Essa, fra l'altro, conferma in modo chiaro inequivoco cosa sia “un caso di brucellosi”. Uno stabilimento indenne da brucellosi senza vaccinazione (o con vaccinazione) sulla base di riscontri di positività alle sole prove sierologiche di routine – agglutinazione rapida con antigene acido (RBT) e fissazione del complemento (FdC) -, può essere dichiarato “sospetto di infezione da Brucella spp.” e la sua qualifica può essere sospesa, ma non può essere dichiarato “focolaio di brucellosi”. L'allevamento può essere dichiarato “infetto e sede di focolaio di brucellosi” e la sua qualifica ritirata, solo a seguito di ulteriori indagini cliniche, anatomopatologiche o di laboratorio, che confermino l'esistenza di “un caso di infezione da Brucella spp.” oppure la dimostrazione di un collegamento di tipo epidemiologico ad un altro “caso confermato” di infezione brucellare. Di conseguenza un “allevamento ufficialmente indenne”, in cui sono state riscontrate delle positività sierologiche e in cui, senza ulteriori approfondimenti di qualsivoglia natura, sono stati ordinati gli abbattimenti dei casi risultati sierologicamente positivi, appare sconcertante sul piano del metodo e delle motivazioni».

E sono tanti gli allevatori che lamentano queste pratiche e che, quindi, stanno subendo una grave ingiustizia da quanto ci dice. Davanti a tale realtà cosa occorre comprendere?

«Capire quale sia la ratio che sottende alla definizione di “un caso” di brucellosi richiede competenze scientifiche e professionali. Capire come fosse inevitabile che la normativa internazionale e quella dell'Unione Europea, nel definire lo stato degli allevamenti, degli Stati e di zone degli Stati, rispetto a qualsivoglia malattia infettiva in generale e della brucellosi, in particolare, dovessero definire e sancire, innanzitutto, cosa si intendesse per “caso” sul piano normativo, richiede competenze tecniche e conoscenze sulle modalità di formulazione delle norme internazionali. Capire che in assenza di almeno un caso di infezione da Brucella spp., non può esistere “un focolaio di infezione brucellare” e non si possono applicare le misure previste per tale evenienza, però, non richiede competenze, tecniche, scientifiche o giuridiche, ma semplicemente buon senso».

Un buon senso che eviterebbe abbattimenti inutili e una grave crisi per gli allevatori...

«Il buon senso dovrebbe indurre l'autorità competente a non trattare un "sospetto di infezione" come una serie di adempimenti meramente burocratici cui assolvere. Dovrebbe indurla, piuttosto, a effettuare tutte le prove possibili affinché, la transizione da "sospetto di infezione" a "focolaio di infezione", soprattutto, nel caso di "stabilimenti indenni" avvenga solo dopo che la presenza di *Brucella* spp. è "confermata", come peraltro, richiede anche la normativa vigente. Le conseguenze economiche, sociali e anche psicologiche, dovute alla perdita dello stato di indenne del proprio allevamento, per un allevatore, sono sempre serie, a volte devastanti. L'autorità competente non può non tenerne conto e, di conseguenza, non può trattare queste situazioni come meri adempimenti burocratici. Se lo fa, non solo viene meno al dettato regolamentare, ma dimostra un livello di professionalità inadeguato, genera sfiducia e compromette l'azione di risanamento, oltre che, quasi certamente, condanna all'abbattimento un eccesso di animali falsi positivi».

di *Antonio Casaccio*

**TRATTO DA MAGAZINE INFORMARE
N°222 – OTTOBRE 2021**